

# Sicurezza nei cantieri pubblici e privati: al via (anche) la patente a punti

di [Agostino Sola - Avvocato](#)

Il decreto-legge n. 19/2024, c.d. PNRR 4, sarà presto convertito in legge nel rispetto delle scadenze prefissate, anche in anticipo sulla data del 1° maggio 2024

**Martedì 30 aprile 2024**

Prossimo alla conversione in legge il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”* con **importanti novità sostanziali** sui temi della **sicurezza dei lavoratori**. Tra essi spicca la definitiva introduzione della *“patente a punti”* nei cantieri.

## Il decreto PNRR

Il decreto-legge n. 19/2024, c.d. PNRR 4, sarà presto convertito in legge nel rispetto delle scadenze prefissate, anche **in anticipo sulla data del 1° maggio 2024**. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, approvato anche al Senato ed in più punti modificato rispetto alla sua versione originaria, ottiene il **via libera definitivo** e presto diventerà legge.

Ci eravamo occupati delle [principali misure in tema di sicurezza sul lavoro](#) nell’attesa della definitività: vediamo insieme cosa è cambiato nel testo approvato anche al Senato.

## Al via la *“patente a punti”* nei cantieri

Dal 1° ottobre 2024 sarà introdotta la **cosiddetta *“patente a punti”* nel settore dell’edilizia** mediante la modifica integrale dell’art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La *“patente”* parte da 30 crediti e viene rilasciata dall’Ispettorato nazionale del lavoro alla verifica del possesso dei requisiti previsti (tramite autodichiarazione resa dal privato che, se mendaci, portano alla **revoca per dodici mesi** della patente).

## Cantieri: come funzionano i *“punti”* nella patente

Si tratta di una **vera e propria patente obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi** operanti nei cantieri temporanei o mobili, ad eccezione di quei soggetti che effettuano **mere forniture o prestazioni di natura intellettuale**, nonché le imprese dotate di **attestazione Soa** con classifica non inferiore alla terza.

I punti vengono scalati in seguito all’**accertamento definitivo di violazioni**: sotto la soglia di 15 punti non è possibile operare nei cantieri salvo l’integrazione dei crediti. Con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati i **criteri di attribuzione di crediti ulteriori** rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di **recupero dei crediti decurtati**.

## La *“Lista di conformità INL”*

All’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la **tutela della salute e della sicurezza** nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, è rilasciata un’**attestazione di conformità** che esonera il possessore da ulteriori controlli per i successivi dodici mesi.

## La verifica di congruità della manodopera

Negli appalti, pubblici e privati, sono introdotte **sanzioni per la mancata verifica della congruità della manodopera**. Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, si dovrà così verificare la **congruità dell’incidenza della manodopera** sull’opera complessiva seguendo le indicazioni del DM 143/2021.

Senza tale verifica scattano le **sanzioni**: ad esempio, negli appalti pubblici di **valore non inferiore a 150mila euro**, l’avvenuto **versamento del saldo finale** da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance.

Quanto agli **appalti privati**, se questi hanno un valore **complessivo pari o superiore a 500mila euro**, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la **sanzione amministrativa da mille a 5mila euro** a carico del committente.